


Rapporto di attività 2018

Assistenza giudiziaria internazionale



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Ufficio federale di giustizia UFG
Ambito direzionale Assistenza giudiziaria internazionale

Impressum

Editore:
Dipartimento federale di giustizia
e polizia DFGP
Berna 2019

Redazione:
Ufficio federale di giustizia UFG

Traduzioni:
Servizio linguistico DFGP

In copertina:
Il campo di attività dell'Ambito direzionale Assistenza giudiziaria
internazionale è vario sia dal punto di vista delle tematiche che
dei contenuti.

Immagini: Keystone, Thinkstock, SRF, UFG IRH

Maggio 2019

06.19 150 860443074

Indice

	Editoriale	5
1	L'Ambito direzionale Assistenza giudiziaria internazionale e le sue unità	6
1.1	Ambito direzionale	6
1.2	Le unità e le loro competenze	7
1.3	Cambiamenti ai vertici dell'UFG IRH	8
2	Attività operativa nel 2018 – casi e temi specifici	9
2.1	Casi	9
2.2	Temi	13
2.2.1	Trasmissione spontanea di informazioni e di mezzi di prova	13
2.2.2	La decisione in merito a domande di ricerca provenienti dall'estero	16
2.2.3	Rilevamento di dati elettronici negli USA	17
3	Follow-up: ... ma com'è andata a finire ...?	19
4	Nuovi fondamenti per la collaborazione	21
5	Partecipazione dell'UFG IRH ad organizzazioni internazionali	22
6	L'UFG IRH come fornitore di servizi	24
6.1	Convegni e gruppi di lavoro	24
6.2	Altri eventi	25
6.3	Panoramica degli strumenti ausiliari elettronici sul sito dell'UFG IRH	25
7	Decisioni giudiziarie svizzere vertenti sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale	26
7.1	Estradizione e trasferimento	26
7.2	Assistenza giudiziaria accessoria	26
8	Dati statistici importanti sull'assistenza giudiziaria internazionale 2014–2018	28

Editoriale



I casi trattati dall'Ambito direzionale Assistenza giudiziaria internazionale dell'Ufficio federale di giustizia (UFG IRH) non hanno sempre un impatto tale da sconvolgere intere società, nazioni o organizzazioni. E nemmeno sono esplosivi e complessi come il caso «Petrobras». La necessità di cooperare con altri Stati nei casi di criminalità transfrontaliera per meglio combattere, perseguire e punire i reati commessi si pone negli ambiti più disparati e riguarda svariati beni giuridici. Sono numerosi i temi trattati accanto a quelli che finiscono regolarmente sotto i riflettori, come la corruzione nel mondo politico ed economico o reati legati al crimine organizzato. Alcuni casi possono apparire poco clamorosi, altri sono tanto spettacolari quanto singolari, come quello di un presunto abile truffatore inglese o del cosiddetto

«pirata del Gottardo». Altri ancora racchiudono tematiche insolite, come la domanda di assistenza per contrabbando di avorio con la Tanzania. Ma in tutti questi casi i reati commessi possono essere contrastati con successo soltanto grazie all'instancabile lavoro quotidiano delle autorità di perseguimento penale e di assistenza giudiziaria. È grande l'impegno richiesto ai collaboratori dell'UFG IRH in veste di rappresentanti dell'autorità centrale svizzera preposta all'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, come pure ai loro omologhi nazionali e internazionali.

Questa cooperazione può affrontare le sfide del presente soltanto se posta su solide basi. Ecco perché il diritto vigente va aggiornato operando su scala nazionale e intervenendo attivamente in organizzazioni e organismi internazionali, affinché le autorità di assistenza giudiziaria possano disporre di strumenti efficienti anche in futuro: anche questa è una delle missioni dell'UFG IRH.

Quest'anno il nostro rapporto di attività intende illustrare queste diverse sfaccettature, accanto ad altre questioni che l'UFG IRH e i suoi collaboratori sono chiamati a risolvere.

Buona lettura!


Laurence Fontana Jungo
Vicedirettrice UFG responsabile dell'Ambito direzionale IRH

1

L'Ambito direzionale Assistenza giudiziaria internazionale e le sue unità

1.1 Ambito direzionale

L'Ambito direzionale Assistenza giudiziaria internazionale dell'Ufficio federale di giustizia (UFG IRH) è suddiviso in quattro unità, a cui si aggiunge la procura di collegamento presso Eurojust. Conta 45 collaboratori fissi – 31 donne e 14 uomini di tutte le regioni linguistiche della Svizzera – per un totale di 37,5 posti a tempo pieno.



Panoramica delle principali competenze

- garantire una rapida assistenza giudiziaria internazionale in materia penale quale autorità centrale svizzera
- presentare e ricevere le domande di assistenza giudiziaria svizzere ed estere, qualora non sia possibile il contatto diretto tra le autorità coinvolte
- pronunciare decisioni nell'ambito di domande di estradizione, assistenza giudiziaria, perseguimento ed esecuzione penale in via sostitutiva, trasferimento di condannati
- vigilare sull'esecuzione delle domande di assistenza giudiziaria
- sviluppare le basi legali nel settore dell'assistenza giudiziaria in materia penale
- assumere svariati compiti operativi anche nel settore dell'assistenza giudiziaria in materia civile e amministrativa



I membri della Direzione UFG IRH: da sinistra a destra Erwin Jenni (Estradizione), Pascal Gossin (Assistenza giudiziaria I), Laurence Fontana Jungo (Vicedirettrice responsabile dell'Ambito direzionale IRH), Raphaël Mauro (Assistenza giudiziaria II), Christian Sager (Trattati internazionali)

1.2 Le unità e le loro competenze

Estradizione

- Estradizione: decidere in merito a richieste di ricerca. Ordinare l'arresto di persone ricercate all'estero in vista della loro estradizione. Emanare decisioni d'estradizione di prima istanza. Ricorrere contro eventuali decisioni del Tribunale penale federale. Disporre l'esecuzione dell'estradizione. Presentare all'estero, su richiesta di un Ministero Pubblico svizzero o di un'autorità svizzera di esecuzione delle pene, domande di ricerca di condannati e domande formali di estradizione.
- Perseguimento penale transfrontaliero in via sostitutiva: trattare le domande svizzere ed estere di delega del perseguimento penale nei casi in cui l'estradizione non entra in linea di conto o appare inopportuna. Verificare le condizioni per la presentazione di domande all'estero e decidere nel merito. Ricevere, esaminare e trasmettere domande estere alla competente autorità svizzera di perseguimento penale ed eventualmente decidere se accogliere la domanda estera previa consultazione di detta autorità.
- Esecuzione penale transfrontaliera in via sostitutiva: ricevere e presentare le domande.

- Trasferimento di condannati nel loro Stato di origine affinché vi scontino la pena residua: decidere d'intesa con le autorità cantonali competenti.
- Trasferimento di persone ricercate da un tribunale penale internazionale o di testimoni in stato di detenzione.
- Servizio di picchetto per i settori operativi (24 ore su 24 per 7 giorni su 7) in collaborazione con l'Ufficio federale di polizia (fedpol – SIRENE/CO).

Assistenza giudiziaria I: sequestro e consegna di valori patrimoniali

- Procedure di assistenza giudiziaria nel caso di persone politicamente esposte (PEP): secondo il caso, conduzione autonoma delle relative procedure di assistenza giudiziaria.
- Trasmettere all'estero le domande di assistenza giudiziaria svizzere e, dopo esame preliminare, delegare le domande di assistenza giudiziaria estere relative al sequestro e alla consegna di valori patrimoniali (asset recovery) alla competente autorità cantonale o federale d'esecuzione, qualora non sia possibile il contatto diretto tra le autorità coinvolte. Vigilare sull'esecuzione delle domande e diritto di ricorrere contro le decisioni

- dell'autorità incaricata dell'esecuzione dell'assistenza giudiziaria e contro le sentenze del Tribunale penale federale.
- Ordinare, in casi urgenti, provvedimenti cautelari, p. es. il sequestro di conti bancari.
 - Decidere in merito all'ulteriore uso di mezzi di prova (principio della specialità).
 - Collaborare in organi nazionali e internazionali nonché in gruppi di lavoro nell'ambito del sequestro e della consegna di valori patrimoniali.
 - Condurre trattative con altri Stati o con autorità cantonali e federali sulla ripartizione di valori patrimoniali confiscati (sharing) su scala internazionale e nazionale.
 - Fornire assistenza giudiziaria alla Corte penale internazionale e ad altri tribunali penali internazionali.
 - Trattare casi di trasmissione spontanea di mezzi di prova e informazioni ad autorità estere di perseguimento penale.

Assistenza giudiziaria II: assunzione di prove e notificazioni

- Trasmettere all'estero le domande di assistenza giudiziarie svizzere e, dopo verifica preliminare, delegare le domande estere relative all'assunzione di prove e alla notificazione alla competente autorità cantonale o federale, qualora non sia possibile il contatto diretto tra le autorità coinvolte. Vigilare sull'esecuzione delle domande, incluso il diritto di ricorrere contro le decisioni dell'autorità incaricata dell'esecuzione dell'assistenza giudiziaria e le sentenze del Tribunale penale federale.
- In casi urgenti, ordinare provvedimenti cautelari, p. es. il sequestro di conti bancari.
- Uffici centrali USA e Italia: condurre autonomamente procedure di assistenza giudiziaria, inclusi il sequestro e la consegna di valori patrimoniali (sempre per gli USA, nel caso dell'Italia in casi penali complessi o particolarmente importanti che riguardano la criminalità organizzata, la corruzione o altri reati gravi).
- Decidere in merito all'ulteriore uso di mezzi di prova (principio della specialità).
- Autorizzare la trasmissione a un'autorità inquirente estera di informazioni comunicate tramite i canali dell'assistenza amministrativa.
- Trasmettere denunce all'estero ai fini del perseguimento penale.
- Trattare le rogatorie relative a beni culturali.
- Trattare e trasmettere le domande di notifica in materia penale.
- Trattare domande di assistenza giudiziaria relative all'assunzione delle prove e alla notificazione in ambito civile e amministrativo.

Trattati internazionali

- Negoziare trattati bilaterali e altri strumenti di cooperazione nel settore dell'assistenza giudiziaria in materia penale (estradizione, assistenza penale accessoria, trasferimento di condannati) e partecipare alle trattative su convenzioni multilaterali nel settore. Sostenere questi progetti nel processo politico.
- Elaborare e sostenere progetti legislativi relativi all'assistenza giudiziaria in materia penale.
- Cooperare ad altri strumenti e progetti legislativi connessi all'assistenza giudiziaria.

- Sostenere la direzione dell'Ambito direzionale nell'elaborazione di strategie politiche e legislative in tutti i settori dell'UFG IRH.
- Rappresentare l'UFG IRH negli organi direttivi che operano nel settore dell'assistenza giudiziaria in materia penale, in particolare in seno al Consiglio d'Europa e all'ONU.

Procura di collegamento Eurojust

- Acquisire informazioni, coordinare e allacciare contatti diretti in caso di richieste di autorità inquirenti svizzere o di Eurojust relative a inchieste penali internazionali.
- Organizzare e collaborare a incontri operativi (coordination meetings) e sedute strategiche presso Eurojust.
- Informare e fornire consulenza alle autorità federali e cantonali svizzere competenti in materia di perseguimento penale ed esecuzione dell'assistenza giudiziaria in relazione alle prestazioni e possibilità di sostegno da parte di Eurojust o del procuratore di collegamento.
- Fornire un rendiconto al gruppo di accompagnamento Eurojust (direzione UFG IRH, rappresentanti della conferenza dei Procuratori della Svizzera, rispettivamente dei Ministeri Pubblici cantonali e del Ministero pubblico della Confederazione).

1.3 Cambiamenti ai vertici dell'UFG IRH

Il 1° giugno 2018 Laurence Fontana Jungo è subentrata a Susanne Kuster quale responsabile dell'UFG IRH, assumendo al contempo la funzione di vicedirettrice UFG. Christian Sager è stato nominato caposettore Trattati internazionali il 1° ottobre 2018, Silvana Schnider sua supplente il 1° novembre 2018.


2 Attività operativa nel 2018 – casi e temi specifici

Questo capitolo non offre una panoramica completa dell'attività svolta dall'UFG IRH nel 2018. I temi e i casi scelti intendono illustrare la sua variegata sfera operativa e i suoi molteplici compiti.

2.1 Casi

Caso A. – «Prova a prendermi»

Alcuni lettori si ricorderanno forse il film del 2002 «Prova a prendermi» con Leonardo Di Caprio nel ruolo di protagonista. Questo successo al botteghino s'ispira a una storia vera: quella di Frank William Abagnale Junior, il più giovane truffatore e falsario della storia. Dopo aver vestito i panni dei personaggi più svariati (come ad es. il medico, il pilota e l'avvocato), il giovane è arrestato in Francia ed estradato



Degna di un film: la carriera del presunto truffatore Mark A. Immagine: Keystone

negli Stati Uniti, dove è condannato a dodici anni di reclusione. Poco dopo gli viene offerta la possibilità di scontare la pena in libertà a condizione che accetti di aiutare l'FBI a fare luce su casi di assegni contraffatti.

Non è dato sapere se la stessa sorte toccherà a un altro presunto imbroglione. Il britannico Mark A. è considerato uno dei truffatori più ricercati del Regno Unito. Nel 2012 avrebbe ad esempio sottratto con l'inganno ben 850 000 sterline alla sua compagna britannica, con la quale ha allacciato una relazione proprio a tale scopo, fingendosi dapprima un ricco banchiere svizzero, poi un collaboratore dei servizi segreti britannici. Quando la vittima sporge denuncia, Mark A. fugge in Spagna proseguendo poi per la Svizzera, dove sarebbe rimasto dal 2014, beneficiando di un permesso di soggiorno ottenuto sotto falso nome. Nel 2016 la Gran Bretagna emette un mandato di arresto. Dopo mesi di ricerca mirata in stretta collaborazione con le autorità britanniche e vari corpi di polizia cantonale, a fine giugno 2018 Mark A. è fermato dalla polizia svizzera a Wädenswil, dove vive con la moglie e due figli. L'UFG IRH dispone la detenzione in vista di estradizione. Qualche giorno dopo, a Ginevra, si fa avanti un'altra vittima e quindi Mark A. viene portato dinanzi alle autorità ginevrine, che ne dispongono la carcerazione preventiva. Il procedimento di estradizione prosegue parallelamente al procedimento penale svizzero. A inizio novembre 2018 la procura di Ginevra dispone il rilascio dal carcere preventivo, ma Mark A. resta detenuto in vista di estradizione. Lo stesso mese, l'UFG IRH decide di accordare l'extradizione in Gran Bretagna, decisione impugnata da Mark A. dinanzi al Tribunale penale federale e in seguito, quando il suo ricorso è respinto, dinanzi al Tribunale federale, che decide di non entrare in materia. Il 22 febbraio 2019 Mark A. viene estradato in Gran Bretagna.

Il caso dell'avorio – l'assistenza giudiziaria al servizio della protezione delle specie

Il bracconaggio è la minaccia più grave per l'elefante africano: si stima che il numero degli esemplari allo stato selvatico diminuisca dell'otto per cento ogni anno. A dispetto delle contromisure coordinate su scala internazionale – come la criminalizzazione del commercio di trofei animali – l'avorio continua a fruttare cifre esorbitanti sul mercato nero, alimentando il commercio illegale e quindi il bracconaggio.

Nel luglio del 2015 all'aeroporto di Zurigo vengono scoperti 260 chili di avorio nascosti nel bagaglio di tre cittadini cinesi in transito dalla Tanzania verso la Cina. Le autorità doganali

sequestrano le zanne in virtù della Convenzione di Washington del 1973 sulla protezione delle specie. I tre passeggeri sono interrogati e l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), cui compete il perseguimento, avvia un procedimento penale. La pena massima prevista essendo la multa, gli indiziati sono rilasciati su cauzione: il procedimento penale a loro carico continuerà per via rogatoriale con la Cina. In assenza di un accordo di assistenza giudiziaria tra la Svizzera e la Cina, l'esito del procedimento appare alquanto incerto.

Alla fine del 2017 il Procuratore generale tanzaniano presenta una domanda di assistenza giudiziaria alla Svizzera. Nel frattempo, infatti, in Tanzania alcuni addetti aeroportuali di Dar es Salaam sono posti sotto processo con l'accusa di complicità con i contrabbandieri. Invocando per la prima volta il recente memorandum d'intesa per l'assistenza giudiziaria in materia penale tra la Svizzera e la Tanzania, il Procuratore generale

chiede di consultare gli atti penali svizzeri e d'interrogare i funzionari coinvolti nel sequestro, nonché la consegna dell'avorio.

L'UFG IRH delega l'esecuzione della domanda all'USAV, che trasmette gli atti penali al Procuratore generale della Tanzania e procede agli interrogatori, in presenza di funzionari tanzaniani. Resta tuttavia la spinosa questione della consegna alla Tanzania dell'avorio: quest'ultimo potrebbe infatti ancora servire a scopi probatori nel procedimento penale svizzero. La soluzione adottata d'intesa con l'autorità richiedente prevede la consegna di qualche campione delle zanne sequestrate. L'invio in Tanzania richiede un'autorizzazione speciale conforme alla Convenzione del 1973 in quanto qualsiasi trasporto transfrontaliero di avorio è di principio vietato. Il procedimento rogatorio si conclude quindi con successo nell'agosto del 2018.



Il contrabbando di avorio rappresenta un affare molto redditizio. Immagine: Keystone, D. Willetts



Nel caso «Eurofighter» gli atti trasmessi all’Austria in sede di assistenza giudiziaria in un procedimento penale possono essere utilizzati anche per il procedimento correlato della commissione d’inchiesta parlamentare: l’UFG IHR accorda la cosiddetta assistenza giudiziaria secondaria.
Immagine: Keystone, Helmut Fohringer

Assistenza giudiziaria secondaria nel caso «Eurofighter»

Tra il 2012 e il 2015 la procura di Vienna presenta alla Svizzera svariate domande di assistenza giudiziaria legate a un’indagine per sospetta corruzione durante l’acquisto di aerei da combattimento del tipo «Eurofighter Typhoon» da parte della Repubblica d’Austria. La procura di Vienna, presumendo che importi per il pagamento di tangenti siano transitati su conti bancari svizzeri, chiede alla Svizzera di trasmetterle i relativi mezzi di prova. L’esecuzione della domanda di assistenza austriaca è affidata al Ministero pubblico della Confederazione (MPC), il quale man mano che tratta la rogatoria trasmette all’Austria le prove assunte in Svizzera. La trasmissione è come sempre subordinata al principio della specialità: le prove trasmesse possono quindi essere utilizzate soltanto nel procedimento penale alla base della domanda di assistenza giudiziaria. Qualsiasi altro uso, ad esempio in un procedimento amministrativo, è subordinato al previo consenso dell’UFG IRH.

Nel marzo del 2017 il Consiglio nazionale austriaco incarica una commissione d’inchiesta parlamentare d’indagare sulla responsabilità politica per quanto accaduto in sede di acquisto dell’aereo di combattimento «Eurofighter Typhoon». Stando alla decisione della commissione, le autorità austriache sono tenute a produrre tutti gli atti d’inchiesta vertenti sull’oggetto in esame. Il 7 aprile 2017 le autorità austriache chiedono all’UFG IRH di poter utilizzare ai fini dell’inchiesta parlamentare

le prove ottenute dalla procura di Vienna in sede di assistenza giudiziaria. Considerate le imminenti elezioni in Austria, il trattamento della domanda è sospeso. Dopo le elezioni del 2018 la commissione d’inchiesta riprende i lavori nella sua nuova composizione e reitera la domanda dell’anno precedente. Ricevuta la nuova rogatoria nel maggio del 2018, l’UFG IRH procede a esaminarla.

In linea di massima le prove consegnate a uno Stato estero in sede di assistenza giudiziaria andrebbero utilizzate soltanto nel corrispondente procedimento penale. Tuttavia, l’articolo 67 capoverso 2 della Legge federale del 20 marzo 1981 sull’assistenza internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1) attribuisce all’UFG IRH la competenza esclusiva di autorizzare, a determinate condizioni, l’uso in altri procedimenti (estensione della specialità; assistenza giudiziaria «secondaria»). Stando alla giurisprudenza del Tribunale federale, la domanda di uno Stato estero di utilizzare le prove nel procedimento di una commissione d’inchiesta parlamentare – come nel caso specifico – può essere accolta alle seguenti condizioni:

- la domanda di destinare ad altro uso le prove ottenute espone in chiari termini lo scopo politico dell’inchiesta parlamentare, che inoltre è sufficientemente correlata con il procedimento penale;
- la domanda non verte esclusivamente su reati che non danno luogo ad assistenza giudiziaria (reati politici, militari o fiscali).

L'inchiesta parlamentare verte sull'acquisto del sistema di aerei da combattimento «Eurofighter Typhoon». Ha lo scopo di far luce su tutte le circostanze legate all'acquisto di tale sistema, e in particolare sul presunto traffico d'influenza attraverso pagamenti illeciti ad opera e a beneficio di svariate persone, tra le quali personaggi chiave ed esponenti dei partiti governativi.

La destinazione delle prove ad altro uso va autorizzata dall'UFG IRH coinvolgendo anche le persone interessate dal procedimento di assistenza giudiziaria originario, le quali nel caso specifico – avvalendosi del loro diritto di essere sentite – esprimono parere contrario al proposito enunciato. Tuttavia, l'UFG IRH giunge alla conclusione che sono adempiute le condizioni per autorizzare la destinazione ad altro uso. Il 20 luglio 2018 dispone pertanto che le prove consegnate in sede di assistenza giudiziaria possono essere utilizzate anche nel procedimento della commissione d'inchiesta parlamentare del Consiglio nazionale austriaco. Il ricorso interposto contro tale decisione è respinto dal Tribunale penale federale nel novembre del 2018, e la sentenza non viene impugnata. Nel dicembre del 2018 l'UFG IRH autorizza quindi la commissione d'inchiesta parlamentare del Consiglio nazionale austriaco ad usare le prove anche nel procedimento parlamentare «Eurofighter».

Domanda di esecuzione penale in via sostitutiva alla Germania – un successo nel caso del cosiddetto pirata del Gottardo

Il 14 luglio 2014 il cittadino tedesco C.M. R. transita a velocità eccessiva sull'A2 mettendo a repentaglio la vita altrui con la sua guida senza scrupoli e sorpassi azzardati. In particolare viaggia a una velocità media di 135 km/h nella galleria del Gottardo (velocità massima consentita: 80 km/h) superando 15 veicoli. Effettua altri cinque sorpassi sul viadotto del Piottino, rischiando consapevolmente di provocare uno scontro frontale. Per finire percorre l'A2 tra Göschenen e Monteceneri con punte di 200 km/h nel tentativo di seminare una pattuglia stradale.

Due giorni prima aveva già viaggiato sull'A13 con lo stesso veicolo, percorrendo la tratta Hinterrhein – San Bernardino a velocità eccessiva, ad esempio a 154 km/h anziché gli 80 km/h consentiti nella galleria del San Bernardino.

Il 20 febbraio 2017 il tribunale ticinese competente condanna C.M. R. per i reati ascrittigli, pronunciando una pena detentiva di 30 mesi, 18 dei quali sospesi con la condizionale.

Il giorno della condanna C.M. R. si trova ormai nel suo Paese d'origine, la Germania. L'extradizione è pertanto esclusa perché la Germania – come la Svizzera e numerosi altri Stati – si



A velocità eccessiva attraverso la galleria del Gottardo: la guida sconsiderata del cosiddetto pirata del Gottardo mette a repentaglio la vita e l'incolumità di altri utenti della strada. Immagine: Keystone, Gaëtan Bally

riserva il diritto di non estradare i propri cittadini. In questi casi, tuttavia, la Svizzera ha la possibilità di chiedere allo Stato estero di eseguire la condanna svizzera (artt. 100 segg. AIMP). In particolare, la Svizzera, la Germania e l'Austria possono eseguire in via sostitutiva sentenze penali estere fondandosi sul proprio diritto nazionale e rispettando determinate condizioni. La condizione principale a tale proposito è la doppia punibilità, ossia che gli atti commessi siano punibili in entrambi gli Stati.

Il 16 giugno 2017, appena passata in giudicato la sentenza ticinese, l'UFG IRH presenta al ministero di giustizia di Baden-Württemberg, su istanza delle autorità ticinesi, una domanda d'esecuzione penale in via sostitutiva.

Nel marzo 2018 il tribunale di primo grado di Stoccarda giudica non ammissibile l'esecuzione della pena pronunciata in Svizzera. La Procura di Stoccarda impugna con successo la decisione dinanzi alla Corte d'appello di Stoccarda, che a fine aprile 2018 dichiara ammissibile l'esecuzione dei dodici mesi di pena detentiva senza la condizionale pronunciata dal tribunale competente del Canton Ticino. La decisione giudiziale essendo definitiva, da ottobre 2018 il cosiddetto pirata del Gottardo è in carcere in Germania.

Quando l'approccio coordinato dà i suoi frutti: un caso di voice phishing

Il MPC indaga per abuso di un impianto per l'elaborazione di dati mediante voice phishing: sospetta che un gruppo operante su scala internazionale abbia illecitamente utilizzato dati di e-banking ottenuti inviando spam ed effettuando telefonate. Nel corso del procedimento il MPC presenta una domanda di assistenza giudiziaria alle autorità inquirenti dei Paesi Bassi, che stanno indagando sugli stessi fatti.

La Procura svizzera di collegamento presso Eurojust organizza vari incontri di coordinamento nei propri uffici dell'Aia, permettendo ai procuratori svizzeri e olandesi incaricati del procedimento di scambiare informazioni e preparare un'operazione congiunta. I preparativi sfociano in un intervento coordinato che si svolge nell'estate del 2018 nei Paesi Bassi con varie perquisizioni domiciliari e l'arresto di presunti truffatori.

In seguito l'UFG IRH chiede alle autorità olandesi, su istanza del MPC, di estradare uno degli arrestati e di perseguire altri due indiziati.

2.2 Temi

2.2.1 Trasmissione spontanea di informazioni e di mezzi di prova

La Svizzera è da sempre all'avanguardia nel trasmettere attivamente informazioni o prove ad autorità giudiziarie estere per rafforzare il perseguimento penale nei casi di criminalità transfrontaliera. Sono all'incirca un centinaio le informazioni del genere trasmesse dal nostro Paese ogni anno. Non di rado le trasmissioni spontanee innescano casi di assistenza giudiziaria particolarmente importanti. Istruzioni dettagliate in merito impediscono che questa prassi serva ad aggirare i principi dell'assistenza giudiziaria. L'UFG IRH è quindi particolarmente sollecitato nel suo ruolo di autorità di vigilanza e – in alcuni casi – di autorizzazione.

Di cosa si tratta?

Questo strumento, previsto all'articolo 67a AIMP, può essere definito come la trasmissione proattiva di informazioni e/o di mezzi di prova, con lo scopo di permettere a un altro Stato l'apertura di un procedimento penale o il progredire di un'inchiesta penale già in corso.

Per sua stessa definizione, questo strumento si oppone al principio cardine dell'assistenza internazionale in materia penale, secondo il quale gli atti di assistenza sono concessi solamente qualora vi sia una manifestazione di interesse da parte dello Stato richiedente. Infatti lo strumento previsto all'articolo 67a AIMP viene messo in atto spontaneamente, quindi senza la necessità di una richiesta da parte dello Stato estero.

La trasmissione spontanea di informazioni è stata introdotta nella Legge sull'assistenza internazionale in materia penale già nel 1997 e, ai tempi, si trattava di una vera e propria innovazione. Precedentemente, solo la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato (RS 0.311.53) prevedeva già questo strumento. Con il tempo, quest'ultimo è stato incluso anche in diverse altre convenzioni internazionali, quali il secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale oppure le convenzioni delle Nazioni Unite contro la corruzione o la criminalità organizzata transnazionale. Una disposizione corrispondente viene recepita regolarmente anche nei trattati bilaterali di assistenza giudiziaria in materia penale che la Svizzera conclude con altri Stati.

Condizioni

La trasmissione spontanea di informazioni presuppone innanzitutto un foro in Svizzera. Non deve essere necessariamente aperto un procedimento penale in Svizzera, ma devono poter essere date le premesse di competenza territoriale e materiale delle autorità svizzere per aprire un tale procedimento penale.

In secondo luogo, la trasmissione deve avere quale scopo quello di permettere allo Stato destinatario di avviare un procedimento penale oppure di permettere a un procedimento penale già avviato nello Stato destinatario di svilupparsi.

In terzo luogo, occorre verificare che le informazioni o i mezzi di prova che si intende trasmettere non siano già oggetto di una rogatoria presentata dallo Stato in questione. Ammettere il contrario costituirebbe un paradosso inaccettabile che permetterebbe di eludere le regole riguardanti l'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale.

Oggetto

Per quanto concerne l'oggetto della trasmissione spontanea, secondo la legge può di principio trattarsi di informazioni e di mezzi di prova (art. 67a cpv. 1 AIMP). Tuttavia, vi sono due distinzioni di cui bisogna tenere conto poiché, a seconda della categoria, lo strumento di cui all'articolo 67a AIMP sottostà a regole diverse o, addirittura, è escluso.

La prima riguarda la distinzione tra informazioni e mezzi di prova. Questa distinzione si effettua caso per caso. In generale, sono considerati mezzi di prova i documenti e la corrispondenza bancaria, ivi inclusi gli altri atti relativi, in altre parole ogni documento originale o copia di quest'ultimo. Sono invece considerate informazioni quelle contenute nel riassunto che stila l'autorità inquirente svizzera, che possono indicare referenze a conti bancari, al nome del titolare di tali conti, dell'avente diritto economico o del titolare di procura o ancora a transazioni effettuate su determinati conti.

Per quanto concerne la seconda distinzione, è da effettuarsi tra informazioni e mezzi di prova inerenti o meno alla sfera segreta. Sebbene tale distinzione non sia ancora stata esplicitata da parte della giurisprudenza, secondo l'UFG IRH rientrano nella sfera segreta tutte le informazioni e i mezzi di prova che contengono dati la cui segretezza è protetta da una disposizione legale. Ne fanno parte quindi *in primis* le informazioni e i mezzi di prova coperti dal segreto bancario, ma anche ad esempio quelli che sottostanno al segreto delle telecomunicazioni.

Le precitate distinzioni sono importanti in quanto ne derivano i seguenti principi:

- a. Se oggetto della trasmissione sono dei *mezzi di prova* inerenti alla sfera segreta, non è possibile effettuare la trasmissione (art. 67a cpv. 4 AIMP). Non è quindi ipotizzabile trasmettere spontaneamente ad esempio una copia degli estratti relativi a un conto bancario.
- b. Se oggetto della trasmissione sono delle *informazioni* inerenti alla sfera segreta, lo Stato destinatario non è autorizzato a usarle come prove, se non dopo avere presentato una rogatoria alla Svizzera avente per oggetto tali informazioni e dopo che quest'ultima sia stata evasa positivamente (art. 67a cpv. 5 AIMP). In questa circostanza, è importante che l'autorità svizzera autrice della trasmissione segnali allo Stato destinatario le restrizioni d'uso in merito alle informazioni così trasmesse (cfr. <https://www.rhf.admin.ch/dam/data/rhf/strafrecht/wegleitungen/wegleitung-straftsachen-i.pdf>, pag. 81).

Le informazioni e le prove possono essere trasmesse spontaneamente soltanto a Stati che in linea di massima possono ottenere assistenza giudiziaria. Vanno applicati per analogia in particolare i principi enunciati all'articolo 2 AIMP.

Infine, se l'autorità svizzera intende trasmettere l'intero incarto con l'intento di spossessarsi del procedimento penale in corso,

anche nel caso in cui l'incarto contenga unicamente mezzi di prova non inerenti alla sfera segreta, non si tratta di una trasmissione spontanea ai sensi dell'articolo 67a AIMP, bensì di una cosiddetta domanda di perseguimento penale in via sostitutiva, procedura che sottostà a tutt'altro regime e condizioni (art. 85–93 AIMP). Questo aspetto non sarà trattato nel presente articolo.

Procedura

Lo strumento viene esercitato attraverso la stesura, da parte dell'autorità inquirente, di una lettera all'attenzione delle autorità dello Stato destinatario, nella quale sono brevemente indicati i fatti sotto inchiesta in Svizzera e vengono poi segnalate le informazioni considerate interessanti per le autorità estere. Una copia dello scritto deve sempre essere trasmessa all'UFG IRH, anche nei casi in cui vi sono degli strumenti internazionali che prevedono la possibilità della trasmissione diretta tra autorità. I mezzi di prova in senso stretto possono essere trasmessi a uno Stato con il quale non esiste alcun accordo internazionale soltanto previo consenso dell'UFG IRH (art. 67a cpv. 3 AIMP). Infine occorre segnalare che l'autorità svizzera autrice della trasmissione spontanea deve anche salvare nel proprio incarto nazionale una copia di quest'ultima.


La trasmissione spontanea di informazioni e mezzi di prova non è impugnabile e non ha effetto sulla procedura nazionale svizzera da cui deriva. È unicamente possibile contestarla facendo ricorso contro la decisione di chiusura resa in seguito all'esecuzione della rogatoria che viene eventualmente presentata da parte dello Stato estero che ha ricevuto la trasmissione spontanea di informazioni.

Lo strumento è oggi non solo utilizzato dai magistrati svizzeri, bensì anche dall'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS). Infatti, l'articolo 30 capoverso 2 della Legge sul riciclaggio di denaro (LRD, RS 955.0) prevede la possibilità per tale ufficio di trasmettere ai propri omologhi esteri, i cosiddetti *Financial Intelligence Unit*, le informazioni segnalategli in seguito a una comunicazione da parte di un intermediario finanziario. Questa possibilità agevola di molto la cooperazione, nella pratica non è tuttavia ancora utilizzata sistematicamente, ma si limita ad alcuni casi particolarmente importanti.

Il caso «Lava Jato» e la trasmissione spontanea di informazioni da parte del MPC

L'inchiesta Petrobras, meglio conosciuta in Brasile con il nome di Lava Jato, rappresenta senz'altro un esempio nel quale il ricorso allo strumento della trasmissione spontanea di informazioni ha facilitato, e in parte anche accelerato, la cooperazione tra la Svizzera e gli Stati esteri toccati da questo caso, in particolare il Brasile. Secondo le indicazioni del MPC, sono più di un migliaio i conti bancari emersi in Svizzera che sarebbero legati a transazioni o depositi relativi alle tangenti versate nel caso «Lava Jato». L'esistenza di una parte di questi conti, come pure il loro titolare, l'avente diritto economico e altre informazioni relative al saldo e alle transazioni sospette hanno fatto l'oggetto di più di una settantina di trasmissioni spontanee di informazioni da parte del MPC, la maggior parte delle quali ha generato le relative rogatorie da parte degli Stati esteri.


Alcuni dati



Numero di trasmissioni spontanee dalla Svizzera all'estero tra il 2009 e il 2018

Svizzera → Stati esteri	Anzahl = 1105
Italia	151
Germania	111
Francia	105
Stati Uniti (USA)	85
Brasile	82
Regno Unito	66
Russia	31
Spagna	31
Austria	24

Belgio	23
Grecia	21
Canada	18
Portogallo	17
Venezuela	17
Paesi Bassi	16
Romania	15
Israele	14
Liechtenstein	14
Ucraina	14
Angola	11
Argentina	10
Bosnia e Erzegovina	9
Colombia	9
Messico	9
Turchia	9
Polonia	8
Serbia	8
Svezia	7
Croazia	6
Norvegia	6
Australia	5
Costa d'Avorio	5
Giappone	5
Kazakistan	5
Kosovo	5
Nigeria	5
Perù	5
Ungheria	5
Resto	118



Numero di trasmissioni spontanee dall'estero alla Svizzera tra il 2009 e il 2018

Stati esteri → Svizzera	Anzahl = 41
Italia	9
Brasile	7
Argentina	5
Germania	3
Francia	3
Belgio	2
Romania	2
Regno Unito	1
Kazakistan	1
Lettonia	1
Liechtenstein	1
Paesi Bassi	1
Serbia	1
Spagna	1
Supranazionale	1
Repubblica Ceca	1
Ungheria	1

Sebbene lo strumento sia oggi previsto da diverse convenzioni e trattati bilaterali di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, la Svizzera rimane di gran lunga, perlomeno nelle relazioni tra quest'ultima e gli Stati esteri, il Paese che vi fa più ricorso.

Si assiste comunque a un aumento costante del numero di trasmissioni spontanee effettuate, sia da parte delle autorità svizzere sia da parte delle autorità estere alla Svizzera. Negli ultimi anni, i principali Stati destinatari delle trasmissioni spontanee da parte delle autorità svizzere sono stati i Paesi limitrofi, gli USA, il Brasile e il Regno Unito.

Quanto alle autorità svizzere, circa il 35 per cento delle trasmissioni spontanee è effettuato dal MPC. Per quanto riguarda le autorità cantonali, le più attive sono state i ministeri pubblici zurighese e ginevrino.

La trasmissione spontanea di informazioni è uno strumento molto utile e sempre più sfruttato, che permette di dinamizzare la cooperazione. Grazie alla sua efficacia, assisteremo con ogni probabilità anche nei prossimi anni a un suo incremento. Considerata l'utilità dello strumento, sarebbe auspicabile – nell'interesse di una lotta potenziata al crimine transfrontaliero – che anche i partner esteri della Svizzera ne facessero maggiore uso.

2.2.2 La decisione in merito a domande di ricerca provenienti dall'estero

Le domande di ricerca internazionale costituiscono spesso il primo passo verso la successiva estradizione. L'UFG IRH verifica se le domande estere adempiono le varie condizioni per poter procedere, in Svizzera, a una segnalazione a scopo d'arresto in vista dell'estradizione.

La condizione principale per una ricerca in Svizzera è la presenza di un titolo di arresto nazionale, ossia un ordine di arresto o una sentenza penale esecutiva. Inoltre la legge restringe questa possibilità ai reati passibili di estradizione, ossia reati per i quali è comminata una pena sufficientemente elevata (di regola un anno di detenzione) o per i quali è già stata pronunciata una pena minima (di regola 4 mesi). In virtù del principio della proporzionalità, le ricerche hanno senso soltanto se queste condizioni minime sono adempiute e si tratta effettivamente di un caso per il quale una procedura di estradizione risulti giustificata. Non sono ammesse ricerche per reati militari o politici. L'estradizione è ugualmente rifiutata nei casi in cui all'estero sussista il rischio che i diritti fondamentali del ricercato non vengano rispettati.

Esame da parte dell'UFG IRH

All'UFG IRH compete l'esame delle domande di ricerca internazionale che uno Stato estero indirizza alla Svizzera. In sostanza l'UFG IRH verifica se i fatti contestati al ricercato sono puniti anche dal diritto svizzero (requisito della doppia punibilità). Inoltre procede a un esame (sommario) delle altre condizioni citate.

Tre possibili vie di trasmissione

Il diritto svizzero prevede tre vie di trasmissione internazionale per le domande di ricerca. La scelta dipende da diverse considerazioni, spesso di natura tattica. Una prima possibilità è la diffusione attraverso l'organizzazione internazionale di Polizia criminale (Interpol), che gestisce una banca dati di ricerca che funge anche da canale di comunicazione. Tutte le domande di ricerca internazionale dei 194 Stati aderenti a Interpol possono essere diffuse attraverso questo canale in tutto il mondo. A seconda del caso, è possibile indirizzare una domanda di ricerca mirata a regioni ben precise o a singoli Paesi. L'UFG IRH verifica se le persone ricercate da autorità estere possono essere segnalate in Svizzera a scopo di arresto o unicamente a scopo di localizzazione. Incarica fedpol di registrare le domande nel sistema informatizzato di ricerca della Confederazione (RIPOL). Fedpol trasmette all'UFG IRH talune domande per accertamenti. Se il ricercato potrebbe recarsi o trattenersi in Svizzera e la domanda è poco chiara o incompleta, l'UFG IRH può chiedere allo Stato richiedente di fornire informazioni complementari specifiche. Fondandosi su tali informazioni (precisanti p. es. l'elemento dell'astuzia in caso di truffa), l'UFG IRH può disporre la carcerazione in vista dell'estradizione o respingere la domanda delle autorità estere.

La seconda via di trasmissione è quella ministeriale. È l'iter privilegiato quando il luogo in cui si trova il ricercato è noto. Gli Stati esteri possono trasmettere la domanda di ricerca all'UFG IRH per il tramite della propria autorità giudiziaria competente (di norma il Ministero della giustizia). La trasmissione può essere diretta o seguire i canali diplomatici. Nei rapporti con determinati Paesi, ad esempio gli Stati Uniti, questa è l'unica via di trasmissione ammissibile.

La terza possibilità è la segnalazione nel sistema d'informazione Schengen (SIS), una banca dati in cui i 30 Stati associati, tra i quali anche la Svizzera, possono registrare, tra le altre cose, le proprie ricerche a scopo di arresto in vista di estradizione. Come con Interpol, la registrazione è molto rapida. A differenza del canale Interpol, tuttavia, il SIS non consente la trasmissione mirata a singoli Stati. Inoltre non è possibile respingere una segnalazione quando l'extradizione a un determinato Stato associato non sarebbe ammissibile. In un caso del genere, la segnalazione viene convertita, per il territorio dello Stato in questione, in una ricerca di luogo di soggiorno (con un *flag* o contrassegno). In questo modo lo Stato segnalante mantiene sempre il controllo sull'esecuzione della sua domanda di ricerca da parte degli altri Stati associati. L'Ufficio SIRENE Svizzera, aggregato a fedpol, trasmette le segnalazioni estere all'UFG IRH, per decisione, in base a determinati criteri. L'UFG IRH le esamina alla stregua di tutte le altre domande di ricerca e, se del caso, dispone di contrassegnarle.

Le domande di ricerca in cifre

Nel 2018 la Svizzera ha ricevuto 34 356 domande di ricerca di autorità estere: 13 497 sono state trasmesse via Interpol, 205 sono giunte direttamente da autorità giudiziarie estere e 20 654 sono state segnalate nel SIS. Nel dieci per cento circa dei casi diffusi via Interpol o SIS, l'UFG IRH è stato chiamato a decidere concretamente sull'ammissibilità della ricerca, specie in presenza di un legame con la Svizzera. Sono circa 300 (1 %) le ricerche effettivamente sfociate in un arresto, poi seguito – nella maggior parte dei casi – da un'extradizione.

Altre misure a sostegno delle ricerche

In rari casi è possibile prevedere misure di sostegno alla ricerca (ricerca mirata). Alcuni Cantoni e fedpol impiegano collaboratori e squadre addestrati a questo scopo. Fondandosi su una rogatoria estera, possono ad esempio sorvegliare un telefono riuscendo eventualmente a localizzare la persona ricercata (cfr. pag. 9). È competenza esclusiva dell'UFG IRH disporre misure di questo tipo, riservando particolare attenzione al principio della proporzionalità.

2.2.3 Rilevamento di dati elettronici negli USA

L'UFG IRH è sempre più sollecitato per il rilevamento di dati elettronici negli Stati Uniti. Non si prospetta nessun cambiamento di tendenza.

Internet è sempre più utilizzato per la criminalità economica, ma anche per altre forme di criminalità quali estorsioni a fondo sessuale (*sextorsion*), attacchi phishing oppure per le cosiddette truffe del CEO (*CEO fraud*). Ecco perché il rilevamento di dati elettronici costituisce ormai un approccio investigativo imprescindibile per le inchieste penali di oggi.

Gli Stati Uniti al centro dell'attenzione

Poiché i principali fornitori di servizi Internet (o *provider*, come p. es. Facebook, Google, Microsoft, Apple o anche Twitter) sono domiciliati negli Stati Uniti, l'assistenza giudiziaria tra la Svizzera e gli Stati Uniti riveste grande importanza pratica per la messa in sicurezza e la consegna di tali dati. Alla luce delle più recenti decisioni giudiziali pronunciate negli Stati Uniti, nonché del *CLOUD Act (Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act)*, adottato dal Congresso statunitense in tempi record e ratificato dal Presidente il 23 marzo 2018, gli inquirenti penali si chiedono se sono intervenuti cambiamenti procedurali per l'assunzione di questo tipo di prove. Anche nell'anno in rassegna le autorità inquirenti svizzere hanno continuato a rivolgere domande a tale riguardo all'UFG IRH, che li ha consigliati sulle modalità per ottenere la messa in sicurezza e il rilevamento di dati presso provider statunitensi.

In virtù del diritto statunitense, i provider domiciliati negli Stati Uniti possono, a titolo volontario, procedere alla consegna diretta di dati di registrazione e di login ad autorità inquirenti straniere. Il Dipartimento di giustizia statunitense (DOJ) consente infatti alle autorità penali estere di rivolgersi direttamente ai provider domiciliati negli Stati Uniti. All'atto pratico, tuttavia, i provider pretendono di norma che venga prodotto un ordine di edizione emesso da una competente autorità statunitense. Pertanto all'autorità estera non resta in genere altra opzione che ottenere tali dati presentando formale domanda di assistenza giudiziaria – proprio come per il rilevamento dei dati relativi al contenuto, ottenibili soltanto in via rogatoria.

Considerato il rischio di perdere i dati, risultante dall'assenza, negli Stati Uniti, di un obbligo legale di conservarli, in molti casi è consigliabile presentare una «*preservation request*» direttamente al provider, chiedendo la conservazione preventiva dei dati per 90 giorni in base alla convenzione sulla cybercriminalità (RS 0.311.43). In questo modo resta tempo a sufficienza per la successiva richiesta di consegnare i dati in sede di assistenza giudiziaria.

A chi indirizzare le domande di assistenza giudiziaria?

Sorge poi la questione dello Stato cui indirizzare la formale domanda di assistenza giudiziaria per chiedere la consegna dei dati elettronici conservati. A tale riguardo, da anni è ormai in corso una controversia. I provider – Microsoft *in primis* – sostengono che le domande vanno indirizzate ai Paesi in cui sono localizzati i server e i dati sono salvati. Con una sentenza che ha avuto ampia eco, il 4 luglio 2016 la *Court of Appeals for the Second Circuit* statunitense ha annullato una sentenza pronunciata

dall'autorità inferiore decidendo a favore di Microsoft che la localizzazione del server è da considerarsi il criterio conclusivo per determinare il foro competente.

Tuttavia, oggi i dati elettronici sono continuamente spostati tra vari server in giro per il mondo e non è affatto possibile identificare con precisione il luogo in cui sono effettivamente salvati, ragion per cui tale criterio non sembra più rispecchiare la realtà tecnologica del momento. Nell'interesse della certezza del diritto, il DOJ ha quindi adito la Corte suprema statunitense e avviato lavori legislativi sfociati nel citato *CLOUD Act*.

Fondandosi su questa legge, gli Stati Uniti possono contrarre, con determinati Stati terzi («*qualifying foreign countries*»), cosiddetti «*executive agreement*», che consentiranno ai giudici statunitensi di ordinare direttamente a provider in Stati terzi di divulgare i dati. In compenso le autorità inquirenti straniere potranno rilevare dati elettronici direttamente presso i provider negli Stati Uniti – nonostante appunto l'eventuale localizzazione extrastatunitense del server. Il *CLOUD Act* non ha riscosso l'unanimità negli Stati Uniti. Voci critiche temono infatti un'erosione del quarto emendamento costituzionale (protezione della sfera privata). Fanno notare che la legge non obbliga i provider a informare gli interessati, non prevede alcun ricorso contro le richieste di divulga-

zione e – introducendo la possibilità di impartire ordini diretti – consente di evitare la via dell'assistenza giudiziaria internazionale, con il risultato di privare gli interessati dei loro rimedi giuridici.

Non è ancora possibile valutare gli effetti concreti del *CLOUD Act* per la futura cooperazione internazionale in materia penale con gli Stati Uniti, poiché non è ancora stato stipulato alcun *executive agreement* con uno Stato terzo. Il primo accordo del genere tra gli Stati Uniti e la Gran Bretagna è ancora in fase di preparazione.

Procedura invariata per il momento

Sollecitate dall'UFG IRH, le competenti autorità statunitensi hanno comunicato che, fino a nuovo avviso, la procedura per il rilevamento di dati elettronici da provider negli Stati Uniti resta invariata. Continua ad applicarsi l'iter tracciato dal DOJ nel settembre del 2016, ossia chiedere direttamente ai provider domiciliati negli Stati Uniti dove sono salvati i dati («*location of data*») e a quale Paese va indirizzata la domanda di consegna dei dati («*country in which the provider will accept service of process ordering the production of the data*»). Sulla base di queste informazioni, l'autorità inquirente svizzera deve poi, come finora, rivolgere una domanda formale di assistenza giudiziaria allo Stato terzo indicato.



Il rilevamento di dati elettronici da provider Internet stranieri costituisce una grossa sfida per le autorità toccate. Immagine: Keystone, Paul Sakuma

3 Follow-up: ... ma com'è andata a finire ...?

Lava Jato / Petrobras e Co. – dal Brasile in tutto il Sudamerica

Era il 2014 quando le prime tracce di un sistema di tangenti venivano scoperte in seno ad una piccola pompa di benzina a Brasilia. Da allora, le maglie del sistema sono state tirate piano piano dalle autorità inquirenti, permettendo di far luce sul più grande scandalo di corruzione della storia del Sudamerica e – per quanto concerne il numero dei Paesi e delle persone coinvolti, con ogni probabilità – del mondo intero. Sono più di 2400 i procedimenti avviati in Brasile in relazione con il caso Petrobras, meglio conosciuto oltreoceano come caso Lava Jato; sono più di 300 persone contro le quali è stata formalizzata l'accusa da parte delle autorità inquirenti brasiliane – principalmente per crimini di corruzione, appartenenza a un'organizzazione criminale e riciclaggio di denaro –; circa 180 accordi di collaborazione sono stati firmati tra persone oggetto di indagine e le autorità brasiliane; il risarcimento totale richiesto da parte delle autorità brasiliane, ivi incluse le multe, ammonta a circa 40 miliardi di reais brasiliani (corrispondenti secondo l'attuale tasso di cambio all'incirca a CHF 10 mrd.), mentre le tangenti versate si stima ammontino a 6,4 miliardi di reais brasiliani (corrispondenti a circa CHF 1,5 mrd.).

Nell'ambito di questo vasto complesso di inchiesta, il Brasile ha collaborato con più di 50 Paesi. L'autorità centrale brasiliana preposta all'assistenza giudiziaria in materia penale ha trattato nel corso di questi quattro anni 548 rogatorie, di cui 269 attive destinate a 45 Paesi e 279 passive da parte di 36 Paesi (cifre in base alle indicazioni del Ministero pubblico federale brasiliano).

Anche per la Svizzera, l'esplosione del caso Petrobras ha avuto delle ripercussioni importanti. Più di 100 rogatorie in materia penale e complementi sono stati trasmessi da parte delle autorità brasiliane. In parte sono già stati eseguiti. La maggior parte di questi era volta a ottenere documentazione e informazioni relative a conti bancari situati nel nostro Paese, sui quali sono presumibilmente transitate e talvolta depositate tangenti considerevoli legate agli atti corruttivi del complesso Petrobras. L'UFG IRH e il MPC, competente per l'esecuzione delle predette rogatorie, si confrontano quotidianamente con il lavoro di indagine legato al complesso Petrobras, tanto che in seno a quest'ultimo è stata creata una task force, che ha il compito di centralizzare e dirigere l'operato dell'autorità inquirente in relazione con questo caso dai risvolti internazionali.

L'immenso lavoro svolto da parte delle autorità svizzere è senz'altro apprezzato da parte delle autorità brasiliane, che non hanno mancato di lodare la cooperazione, grazie alla quale importanti documenti sono stati trasmessi al Brasile, i quali hanno permesso la condanna di diverse persone chiave.

Tuttavia la vicenda non tocca soltanto il Brasile, ma vari altri Paesi sudamericani, in particolare nel settore edilizio.

Il caso Odebrecht

Il gruppo edile Odebrecht – uno dei beneficiari degli incarichi di Petrobras – è accusato di corruzione nelle procedure d'appalto statali nel settore edile: sarebbero stati corrotti funzionari pubblici e politici di alto livello, quali ad esempio l'ex presidente peruviano Pedro Pablo Kuczynski, il presidente venezuelano in carica Nicolás Maduro e l'ex vicepresidente equadoregno Jorge Glas, al fine di ottenere commesse vantaggiose per progetti di costruzione pubblici. Attraverso un sistema finemente ramificato, parte dei fondi sarebbe stata riciclata o depositata su conti bancari svizzeri.

Dal 2015 l'UFG ha ricevuto, nel caso Odebrecht, più di 60 rogatorie e complementi provenienti da 12 Paesi, in prevalenza sudamericani che, alla stregua di quanto accaduto nel caso Petrobras, chiedono soprattutto di trasmettere documenti bancari e in parte di bloccare conti. Poiché le rogatorie non sempre adempiono le condizioni legali, in alcuni casi l'UFG IRH deve domandare informazioni complementari alle autorità richiedenti. Nel frattempo è comunque stato possibile dar seguito a una ventina di rogatorie. Come nel caso Petrobras l'esecuzione delle rogatorie in Svizzera compete al MPC, che nel caso Odebrecht conduce procedimenti penali propri e ha, dal canto suo, presentato una trentina di rogatorie o spontaneamente trasmesso informazioni a più di 20 Paesi per il tramite dell'UFG IRH.

Ulteriori sviluppi

La grande quantità di rogatorie da numerosi Stati indica che i casi Petrobras e Odebrecht coinvolgono molti altri Paesi sudamericani oltre al Brasile. Inoltre si delinea una nuova svolta: lo scandalo per corruzione che coinvolge la principale società petrolifera venezuelana PDVSA (Petróleos de Venezuela S.A.) ha infatti raggiunto la Svizzera. Anche in questo caso, ex funzionari del gruppo petrolifero avrebbero procurato ai loro complici incarichi lucrativi in cambio di tangenti. In merito la Svizzera ha già ricevuto una trentina di rogatorie da vari Paesi e dal canto suo ne ha presentate quattro ad altri Stati; in otto casi ha inoltre trasmesso informazioni a titolo spontaneo. Alla luce delle congetture di riciclaggio di valori patrimoniali attraverso la piazza finanziaria svizzera, il nostro Paese è sotto attenta osservazione, sia nazionale sia internazionale, mentre lavora su questi casi.

Altre rogatorie di vari Stati all'indirizzo della Svizzera restano probabili, ragion per cui i casi Petrobras, Odebrecht e PDVSA continueranno a tenere occupato l'UFG IRH anche in futuro.

Ucraina – caso Janukovyč

L'articolo 79a AIMP autorizza l'UFG a trattare direttamente rogatorie nei casi complessi o di particolare importanza. Dopo la caduta dell'ex presidente ucraino Viktor Janukovyč nella primavera del 2014, l'UFG IRH ha deciso – in linea con la strategia della Svizzera per il blocco, la confisca e la restituzione di averi dei potentati («Asset Recovery») – di avvalersi di tale possibilità.

Da allora l'UFG IRH ha ricevuto domande formali di assistenza giudiziaria da parte della procura generale ucraina in dieci casi. In quasi tutti ha potuto entrare nel merito delle rogatorie bloccando, tra le altre cose, anche valori patrimoniali di rappresentanti di spicco del vecchio regime dell'ex presidente ucraino, per un valore di quasi 150 milioni di dollari, e ordinando l'assunzione di documenti bancari e altri atti. Parte delle misure richieste sono state delegate per esecuzione al MPC.

L'UFG IRH ha fortemente sostenuto le autorità ucraine, attraverso l'assistenza giudiziaria internazionale, nell'individuare beni di presunta provenienza illecita e restituirli al loro legittimo proprietario. A proposito si rivela utile anche il coordinamento con l'*International Centre for Asset Recovery* (ICAR) del *Basel Institute on Governance*, che affianca le autorità ucraine in veste di consulente.

Trasmettendo le prove assunte, l'UFG IRH è riuscito a concludere il primo caso già nell'agosto del 2016. Da allora ha potuto trasmettere altre prove alle autorità ucraine portando quindi a termine, soltanto nel 2018, altri cinque casi. Fondandosi sulle prove ottenute, le autorità ucraine dovrebbero essere in grado di ottenere una sentenza di confisca dei beni ancora bloccati in Svizzera e di chiederne poi la consegna.

4 Nuovi fondamenti per la collaborazione

Assistenza giudiziaria a istituzioni penali internazionali: colmare le lacune!

Attualmente la Legge sull'assistenza internazionale in materia penale contempla esclusivamente l'assistenza giudiziaria a favore di Stati: non è applicabile alla collaborazione con istituzioni penali internazionali, quali i tribunali ad hoc o le commissioni d'inchiesta delle Nazioni Unite (ONU). Nel recente passato tale impostazione si è – a tratti – rivelata problematica. Ecco perché s'intende estendere il campo d'applicazione della legge.

Il tribunale speciale per il Libano, corte ONU ad hoc, indaga sull'assassinio dell'ex primo ministro libanese Rafiq al-Hariri e di altre persone del suo entourage. Nel novembre del 2016 la Svizzera è costretta a respingere una richiesta di consegna di metadati telefonici presentata da questo tribunale in assenza di una base legale per la collaborazione. Quasi allo stesso tempo sale agli onori della cronaca il meccanismo internazionale indipendente a sostegno delle indagini sui crimini commessi in Siria. Questo «meccanismo siriano», con sede a Ginevra, è istituito il 21 dicembre 2016 tramite la risoluzione 71/248 dell'Assemblea generale dell'ONU e con il sostegno politico della Svizzera. Sullo sfondo delle due vicende, l'UFG IRH torna di nuovo a chiedersi se il quadro normativo vigente per la cooperazione con istituzioni penali internazionali sia ancora adeguato.

Un'analisi condotta nel 2017 in collaborazione con il MPC e la Direzione del diritto internazionale pubblico del DFAE indica la necessità di legiferare in materia. La creazione, nel 2002, della Corte penale internazionale permanente dell'Aia (CPI) ha invero disatteso l'aspettativa di frenare il proliferare di tribunali ad hoc. Per motivi geopolitici, infatti, la CPI non sempre riceve il sostegno auspicato. In varie regioni del mondo continuano a essere istituiti tribunali e corti speciali per giudicare crimini di guerra, di genocidio e crimini contro l'umanità. Oltre al tribunale speciale per il Libano, si possono citare ad esempio quello per il Kosovo o quello per i Khmer Rossi in Cambogia. Talvolta questi tribunali sono chiamati a perseguire, accanto ai classici crimini contro l'umanità, anche solo omicidi politici, come nel caso del tribunale per il Libano. Non è sempre facile tracciare una linea di demarcazione.

Si delinea inoltre la tendenza a istituire semplici commissioni e meccanismi d'inchiesta poiché in determinati casi la comunità internazionale non riesce ad accordarsi sul rinvio a giudizio, ma vuole almeno poter disporre l'assunzione e la preservazione delle prove. A titolo di esempio si possono citare, accanto al meccanismo siriano, la commissione d'inchiesta ONU sul Darfour oppure quella del Consiglio d'Europa sul Kosovo, diretta dall'ex consigliere agli Stati Dick Marty. Per motivi di politica estera può essere auspicabile collaborare, prestando se del caso assistenza giudiziaria, anche con questo tipo d'istituzioni.

L'analisi ha inoltre rivelato essere falsa la premessa originaria, ossia che la collaborazione con istituzioni penali internazionali segua una logica del tutto diversa da quella con gli Stati. Le esperienze maturate dai servizi competenti mostrano che vengono chieste le stesse misure di assistenza giudiziaria, che sussistono ostacoli simili in termini di Stato di diritto, di specialità, ecc. e che le sfide in sede di collaborazione in fin dei conti sono paragonabili. Ecco perché si punta a porre la cooperazione con istituzioni penali internazionali sulla medesima base legale applicabile alla collaborazione con gli Stati.

Alla luce di quanto esposto, l'UFG IRH ha avviato una revisione della Legge sull'assistenza internazionale in materia penale affinché anche la collaborazione con istituzioni penali internazionali rientri, a determinate condizioni, nel suo campo d'applicazione. Seguendo la collaudata tradizione in materia, tuttavia, la legge riveduta prevede soltanto la possibilità, ma non l'obbligo di collaborare con tali istituzioni. La nuova normativa intende colmare le lacune e meglio allineare gli strumenti legali sugli obiettivi di politica estera della Svizzera.

La consultazione per la revisione della Legge sull'assistenza internazionale in materia penale si è svolta dal 1° ottobre 2018 al 15 gennaio 2019. Allo stato attuale della pianificazione appare improbabile che la modifica di legge entri in vigore prima del 2021.

5 Partecipazione dell'UFG IRH ad organizzazioni internazionali

Il comitato di esperti PC-OC del Consiglio d'Europa

Il Consiglio d'Europa con i suoi 47 Stati membri riveste grandissima importanza anche per la cooperazione internazionale in materia penale. Le sue convenzioni sono i principali strumenti internazionali di assistenza giudiziaria in materia penale di cui dispone il nostro Paese. Questi strumenti multilaterali sono stati ratificati da numerosi Stati, anche dai principali partner della Svizzera. Una partecipazione attiva in seno al Consiglio d'Europa è pertanto indispensabile e l'UFG IRH è fortemente coinvolto nella sua veste di rappresentante della Svizzera nell'apposito comitato di esperti (detto «PC-OC») chiamato a vigilare sull'applicazione delle convenzioni europee di cooperazione in materia penale.

Il PC-OC si compone di rappresentanti delle autorità centrali degli Stati membri del Consiglio d'Europa e degli Stati firmatari delle relative convenzioni (con diritto di voto), nonché di osservatori delegati da Stati terzi, altri organi del Consiglio d'Europa e altre organizzazioni internazionali (senza diritto di voto). Si riunisce due volte l'anno a Strasburgo e si occupa in primo luogo di assistenza giudiziaria, estradizione e trasferimento di condannati.

Al PC-OC, che svolge i mandati conferitigli dal Comitato europeo per i problemi della criminalità, compete in particolare monitorare e valutare le convenzioni di cooperazione internazionale in materia penale, esaminare le difficoltà che si presentano all'atto pratico e rafforzare l'efficacia della cooperazione internazionale.



Sede del Consiglio d'Europa a Strasburgo. L'UFG IRH interviene attivamente in seno agli organi di quest'importante istituzione che trattano temi rilevanti per la sua attività. Immagine: Keystone

Allo scopo distribuisce questionari destinati ad appurare le prassi adottate nei vari Stati contraenti. Se l'analisi rivela determinati problemi o carenze o se gli Stati coinvolti ritengono necessari altri interventi, il PC-OC sviluppa nuovi strumenti per ovviare ai problemi riscontrati o affrontare le sfide individuate. Tali strumenti possono essere sia raccomandazioni non vincolanti, che integrano le convenzioni contribuendo a una loro interpretazione uniforme, sia convenzioni o protocolli aggiuntivi vincolanti in termini legali – attualmente è ad esempio al vaglio l'elaborazione di una convenzione di cooperazione internazionale per la gestione, la restituzione e la ripartizione di averi di origine illecita.

Alle riunioni del PC-OC partecipano esperti e addetti all'assistenza giudiziaria, tra i quali anche rappresentanti di Stati osservatori e di organizzazioni internazionali. In questa sede è possibile discutere nel dettaglio determinati argomenti e problemi risultanti dall'applicazione delle convenzioni. A margine degli incontri ufficiali sono possibili colloqui bilaterali, che permettono ai singoli Stati di affrontare difficoltà pratiche per migliorare la cooperazione. Contatti bilaterali hanno ad esempio fornito lo spunto per finalizzare un accordo modello per l'istituzione di squadre investigative comuni tra la Svizzera e la Francia (*joint investigation teams*; JIT).

Il PC-OC si aggiorna sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU), raccogliendone le sentenze in materia di assistenza giudiziaria, e collabora a progetti più globali del Consiglio d'Europa, segnatamente al programma di azione contro la criminalità organizzata transnazionale.

I rappresentanti del PC-OC partecipano alle sedute di altri organi del Consiglio d'Europa importanti per la cooperazione internazionale in materia penale e seguono i lavori di altre organizzazioni internazionali attive nel settore (p.es. dell'ONU o di Interpol).

Il coinvolgimento dell'UFG IRH nel PC-OC offre alle autorità svizzere un'occasione unica per intervenire nell'attuazione delle convenzioni esistenti e nell'elaborazione di nuovi strumenti. In questo modo la Svizzera può proporre le modifiche necessarie nella prassi ed esprimersi in merito a quelle richieste da altri Stati. Intervenendo nel PC-OC può partecipare allo sviluppo di strumenti giuridici vincolanti e cercare, tenendo conto del diritto svizzero, di contribuire a un risultato che risponda alle esigenze delle autorità esecutive. La Svizzera si attiva nell'PC-OC anche in altri modi: attraverso l'UFG IRH propone ad esempio esperti per conferenze tematiche, come la sessione straordinaria in occasione del sessantesimo anniversario della convenzione di estradizione nel giugno del 2018.

Nel recente passato due rappresentanti dell'UFG IRH si sono trovate ai vertici del comitato: la prima ha svolto la funzione di vice e poi di presidente, mentre la seconda è stata vicepresidente nel 2018. È una carica importante, che consente alla Svizzera di fissare il programma di questo organo determinando quindi i futuri sviluppi nel settore della cooperazione internazionale in materia penale.

6 L'UFG IRH come fornitore di servizi

Oltre a incontrare svariati partner stranieri, nell'anno in rassegna l'UFG IRH ha, in occasione di varie manifestazioni, illustrato processi, procedure e altri aspetti dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale ai suoi partner svizzeri, scambiando informazioni con loro. Di seguito una breve panoramica.

6.1 Convegni e gruppi di lavoro

«Mini» convegno sull'assistenza giudiziaria per i Cantoni romandi

Il 3 maggio 2018 a Bienna quattro collaboratori dell'UFG IRH hanno tenuto una presentazione di mezza giornata di fronte a una trentina di rappresentanti delle autorità inquirenti di alcuni Cantoni romandi e del Giura bernese, esponendo vari aspetti tecnici della procedura di assistenza giudiziaria al fine di agevolare l'attività delle autorità chiamate a eseguire rogatorie estere. Gli interventi, incentrati sulla prassi, hanno illustrato lo svolgimento della procedura di assistenza giudiziaria in Svizzera, in particolare nell'ottica di determinate specificità, comprese talune inerenti alla qualità di parte, si sono inoltre soffermati sul sequestro, la confisca e la consegna di beni in esecuzione di una rogatoria estera, nonché sulla trasmissione spontanea d'informazioni ad autorità estere e sul perseguimento penale in via sostitutiva.

Convegno di estradizione 2018

Nell'anno in rassegna l'UFG IRH ha organizzato per la sesta volta consecutiva un convegno cui hanno preso parte oltre 100 rappresentanti di autorità di quasi tutti i Cantoni e di svariati Uffici federali. Organizzato dal settore Estradizioni, il convegno del 16 novembre 2018 ha illustrato il ruolo svolto dalle autorità cantonali di polizia e di giustizia nella procedura di estradizione. Le presentazioni – a cura di collaboratori del settore Estradizioni, della polizia cantonale zurighese e del commissariato ricerche mirate di fedpol – si sono concentrate in particolare sul ruolo delle autorità cantonali nell'eseguire ricerche mirate, arresti, altre misure coercitive (prelievo di impronte digitali, perquisizioni e perquisizioni domiciliari, ecc.) e audizioni in seguito a domande di arresto e di estradizione, su questioni inerenti al coinvolgimento e alla designazione di rappresentanti legali nonché sul carcere in vista di estradizione e la consegna. È stata l'occasione di scambiare esperienze e cenni pratici segnatamente riguardo allo svolgimento ottimale delle audizioni (con o senza consenso alla procedura semplificata). Ne è emerso che in quasi tutti i Cantoni sorgono interrogativi simili (p.es. disponibilità di traduttori idonei). Per l'esecuzione del carcere in vista di estradizione è inoltre stato presentato un nuovo modulo, scaricabile dal sito dell'UFG, con indicazioni in merito al regime carcerario e all'autorizzazione delle visite.

Oltre a permettere la trasmissione di conoscenze, la discussione di punti rilevanti per il lavoro pratico e lo scambio d'informazioni, il convegno ha offerto ancora una volta l'occasione di curare i contatti.

Gruppo di lavoro «Prisoner Transfer»

In virtù della Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento dei condannati, gli stranieri condannati a pene o misure privative della libertà possono, a determinate condizioni, scontare la pena nel proprio Paese d'origine. La Svizzera ha aderito alla Convenzione nel 1988, e poi nel 2004 al relativo Protocollo, che in alcuni casi consente il trasferimento anche contro la volontà del condannato. Ha inoltre firmato trattati di trasferimento con la Repubblica dominicana, il Kosovo, Cuba, il Marocco, il Paraguay, il Perù e la Thailandia, nonché un accordo di reciprocità con le Barbados.

Per incentivare il trasferimento di condannati nel loro Stato d'origine, ossia incrementare l'esiguo numero di trasferimenti effettuati, nel 2017 l'UFG IRH – realizzando un'idea scaturita dal convegno di estradizione del 2016 – ha istituito un gruppo di lavoro composto di rappresentanti dell'UFG e di autorità giudiziarie cantonali. Le liste di controllo e i documenti allestiti dal gruppo di lavoro sono stati messi a disposizione di tutte le autorità giudiziarie cantonali nel 2018. Il fulcro dei lavori è costituito dalla lista di controllo che elenca le condizioni per avviare un procedimento di trasferimento con il consenso o contro la volontà del condannato. Tale strumento consente alle autorità giudiziarie cantonali di verificare sistematicamente i casi nei quali avviare e condurre, con ragionevoli prospettive di successo, un procedimento per trasferire un condannato. Contiene anche qualche cenno su come informare tempestivamente i condannati stranieri sulla possibilità di scontare la pena in patria.

Nel corso della procedura di trasferimento la Svizzera scambia informazioni e documentazione con il Paese di origine per poter decidere in merito al trasferimento in via definitiva. Un'altra lista di controllo allestita dal gruppo di lavoro specifica i documenti che le autorità cantonali devono mettere a disposizione e possono aspettarsi di ricevere dall'estero.

Su richiesta dei rappresentanti delle autorità giudiziarie cantonali, il gruppo di lavoro ha inoltre aggiornato il promemoria per i cittadini svizzeri condannati all'estero e inserito ulteriori domande nel modulo di richiesta di trasferimento in Svizzera. In questo modo le autorità cantonali ricevono in tempo utile le informazioni rilevanti sugli Svizzeri condannati (p. es. precedenti penali, stato di salute) e non soltanto quando l'interessato è ormai giunto nel Paese.

In occasione di un convegno delle autorità giudiziarie cantonali, tenutosi a Berna nell'ottobre del 2018, l'UFG IRH ha potuto presentare i risultati raggiunti dal gruppo di lavoro.

«Chi la dura la vince»

L'11 maggio 2014 entra in vigore la convenzione tra la Svizzera e il Kosovo sul trasferimento dei condannati, ad oggi l'unico trattato bilaterale che in determinati casi consente di trasferire una persona anche contro la sua volontà. Per la prima volta, nell'aprile del 2018, due condannati sono trasferiti in aereo a Pristina per scontare la pena residua in Kosovo: i relativi procedimenti si sono protratti per rispettivamente quattro anni e un anno e mezzo prima di concludersi con successo. Nell'autunno del 2018 un altro condannato è trasferito in Kosovo al termine di un procedimento durato quattro anni. Altri procedimenti sono pendenti.

6.2 Altri eventi**Visita alla Procura svizzera di collegamento presso Eurojust all'Aia**

Dal 2015 è operativa la Procura di collegamento Eurojust con sede all'Aia (NL). Per svolgere meglio il suo ruolo di cerniera tra i ministeri pubblici svizzeri e Eurojust, la Procura ha organizzato numerosi *road show*, segnatamente presso le autorità svizzere incaricate del perseguimento penale e dell'assistenza giudiziaria, al fine di farsi conoscere e presentare i propri compiti e servizi offerti alle autorità svizzere. Nel maggio del 2018 il comitato direttivo della Conferenza dei procuratori della Svizzera (CPS) ha visitato Eurojust e la Procura svizzera di collegamento all'Aia: nel corso di due giorni trascorsi in loco, ha potuto farsi un'idea precisa del funzionamento e dei metodi lavorativi di Eurojust, come pure dei compiti e delle attività svolti dalla Procura di collegamento.

6.3 Panoramica degli strumenti ausiliari elettronici sul sito dell'UFG IRH**Per tutti i settori della cooperazione internazionale in materia penale:****Sito dell'UFG (www.bj.admin.ch > Sicurezza > Assistenza giudiziaria internazionale > Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale)**

- Informazioni generali: indirizzo e modulo di contatto, rapporti d'attività, statistica;
- Basi legali;
- Panoramica delle singole procedure di assistenza giudiziaria in materia penale;
- Cooperazione con la Corte penale internazionale e altri tribunali penali internazionali;
- Informazioni in merito alla rete di trattati internazionali;
- Link alla Guida all'assistenza giudiziaria e alla Banca dati delle località e dei tribunali svizzeri (cfr. qui di seguito) nonché alla Rete giudiziaria europea e a Eurojust.

In aggiunta all'indirizzo www.rhf.admin.ch > Diritto penale:

- Link a direttive, promemoria e circolari, alle basi legali, la giurisprudenza e le autorità.

Specificamente per l'assistenza giudiziaria accessoria:**Guida all'assistenza giudiziaria (www.rhf.admin.ch >****Guida all'assistenza giudiziaria)**

- Strumento ausiliare per le domande di assistenza giudiziaria delle autorità svizzere, soprattutto per l'assunzione delle prove e la notifica all'estero;
- Indice dei Paesi: panoramica di tutte le informazioni utili per presentare una domanda a un determinato Paese (a sostegno di un procedimento penale o civile);
- Modelli di domande, moduli per l'assunzione delle prove o la notifica.

Banca dati delle località e dei tribunali svizzeri (www.elorge.admin.ch)

- Destinata soprattutto alle autorità straniere che, inserendo il numero di avviamento postale o il nome di una località, possono individuare l'autorità locale svizzera competente per lo scambio diretto ai fini dell'assistenza giudiziaria internazionale accessoria in materia penale e civile;
- Elenco delle autorità svizzere legittimate allo scambio diretto con le omologhe autorità estere ai fini dell'assistenza giudiziaria accessoria in materia penale.

7

Decisioni giudiziarie svizzere vertenti sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale

7.1 Estradizione e trasferimento

- Sentenza del 17 gennaio 2018 del Tribunale penale federale, RR.2017.323, e sentenza del 19 marzo 2018 del Tribunale penale federale, 1C_58/2018 (non entrata nel merito): trasferimento in Serbia contro la volontà del condannato (art. 3 del Protocollo addizionale del 18 dicembre 1997 alla Convenzione sul trasferimento dei condannati).
- Sentenza del 15 febbraio 2018 del Tribunale penale federale, RR.2017.336, e sentenza del 27 marzo 2018 del Tribunale penale federale, 1C_99/2018 (non entrata nel merito): estradizione in Kosovo. L'extradizione è ammissibile, tuttavia il Kosovo deve fornire garanzie in merito alle condizioni di detenzione.
- Sentenza del 7 marzo 2018 del Tribunale penale federale, RR.2018.38: trasferimento in Polonia contro la volontà del condannato (art. 3 del Protocollo addizionale del 18 dicembre 1997 alla Convenzione sul trasferimento dei condannati).
- Sentenza del 18 maggio 2018 del Tribunale penale federale, RH.2018.6, e sentenza del 5 giugno 2018 del Tribunale penale federale, 1C_269/2018 (non entrata nel merito): estradizione in Portogallo; ordine di arresto in vista di estradizione. Rischio di fuga, misure sostitutive. La sorveglianza elettronica non consente d'impedire la fuga, ma soltanto di accertarla.
- Sentenza del 19 giugno 2018 del Tribunale penale federale, RR.2018.171, e sentenza del 4 luglio 2018 del Tribunale penale federale, 1C_323/2018 (non entrata nel merito): estradizione in Portogallo. Un'extradizione lede soltanto a titolo eccezionale il diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall'articolo 8 CEDU.
- Sentenza del 25 giugno 2018 del Tribunale penale federale, RR.2018.138: trasferimento in Kosovo contro la volontà del condannato. Base legale con il Kosovo. Condizioni giustificanti un'ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall'articolo 8 CEDU (applicazione per analogia dei criteri sviluppati per le estradizioni).
- Sentenza del 23 luglio 2018 del Tribunale penale federale, RR.2018.152: estradizione in Austria. La truffa ai sensi del diritto austriaco può, secondo il diritto svizzero, rientrare nella fattispecie di appropriazione indebita.
- Sentenza del 19 settembre 2018 del Tribunale penale federale, RH.2018.13: estradizione in Italia; ordine di arresto in vista di estradizione. Obbligo reciproco di estradizione per la fiscalità indiretta.
- Sentenza del 4 ottobre 2018 del Tribunale penale federale, RR.2018.235: estradizione in Polonia; condanna in contumacia.

7.2 Assistenza giudiziaria accessoria

- Sentenza del 24 gennaio 2018 del Tribunale penale federale, RR.2017.189: domanda di assistenza giudiziaria indirizzata all'estero; ricorso contro la decisione dell'UFG di non trasmettere la rogatoria (ricorso respinto).
- Sentenza del 6 febbraio 2018 del Tribunale penale federale, RR.2017.330 / RP.2017.74: domanda di assistenza giudiziaria indirizzata all'estero; «assistenza selvaggia».
- Sentenza del 12 febbraio 2018 del Tribunale penale federale, 1C_633/2017: domanda di assistenza giudiziaria indirizzata al Venezuela; oneri subordinati ad accettazione secondo l'articolo 80p AIMP (garanzie diplomatiche).
- Sentenza del 1° marzo 2018 del Tribunale penale federale, RR.2017.234: nessuna violazione del principio di specialità; proporzionalità del blocco di conti bancari.
- Sentenza del 12 marzo 2018 del Tribunale penale federale, RR.2017.260: articolo 3 capoverso 1 AIMP (irricevibilità per carattere preponderatamente politico del reato); non sussiste reato politico.
- Sentenza del 19 giugno 2018 del Tribunale penale federale, RR.2018.130: non sussiste doppia punibilità; disposizioni penali sulla corruzione, distinzione dai comportamenti leciti (p. es. lobbying).
- Sentenza del 27 giugno 2018 del Tribunale penale federale, RR.2017.288: consultazione degli atti di un procedimento rogatorio archiviato; ponderazione degli interessi (sentenza confermata dal Tribunale penale federale in data 18 settembre 2018, 1C_352/2018).
- Sentenza del 2 luglio 2018 del Tribunale penale federale, RR.2018.47: assistenza giudiziaria alla Mongolia. La convenzione anticorruzione dell'ONU (UNCAC) costituisce una base legale per l'assistenza giudiziaria nella misura in cui le relative disposizioni sono direttamente applicabili.
- Sentenza del 4 settembre 2018 del Tribunale penale federale, RR.2018.182: doppia punibilità; legge sul trasferimento dei beni culturali; art. 74a AIMP, consegna di un dipinto.
- Sentenza del 23 ottobre 2018 del Tribunale penale federale, RR.2018.77-80: legittimazione a ricorrere nel caso di conti aventi quale titolare un trust.
- Sentenze del 30 ottobre 2018 del Tribunale penale federale, RR.2018.209 e RR.2018.210: nessuna truffa in materia di tasse contrariamente a quanto stabilito dall'Amministrazione federale delle contribuzioni.
- Decisione presidenziale del 7 novembre 2018 del Tribunale penale federale, RP.2018.50: ricorso contro una decisione incidentale. L'obbligo di provare un pregiudizio immediato o irrimediabile non si applica all'UFG in veste di autorità di vigilanza.

- Sentenza del 14 novembre 2018 del Tribunale penale federale, RR.2018.291: assistenza giudiziaria agli Stati Uniti; apposizione di sigilli; autorità cui compete condurre la procedura di apposizione dei sigilli in un procedimento rogatorio secondo la Legge relativa al trattato di assistenza giudiziaria in materia penale con gli Stati Uniti.
- Sentenza del 16 novembre 2018 del Tribunale penale federale, RR.2018.238-239: assistenza giudiziaria secondaria; autorizzazione all'uso da parte di una commissione d'inchiesta parlamentare delle prove trasmesse in via rogatoriale.
- Sentenze del 14 dicembre 2018 del Tribunale federale, 1C_397/2018 e 1C_393/2018: caso particolarmente importante ai sensi dell'articolo 84 capoverso 2 LTF; violazione di principi procedurali basilari nel procedimento rogatorio svizzero; principio della buona fede, diritto di essere sentiti.

8

Dati statistici importanti sull'assistenza giudiziaria internazionale 2014–2018

Gruppo	Tipo	2014	2015	2016	2017	2018
Domande d'estradizione all'estero		259	257	282	259	252
Domande d'estradizione alla Svizzera		364	397	372	360	350
Domande di ricerca all'estero		289	278	312	281	249
Domande di ricerca alla Svizzera		24 940	29 664	33 401	32 005	34 356
Domande di assunzione del perseguimento all'estero		220	199	164	153	225
Domande di assunzione del perseguimento alla Svizzera		113	110	117	133	135
Domande di esecuzione della pena all'estero	pene detentive	4	5	10	15	5
Domande di esecuzione della pena alla Svizzera	pene detentive	6		2	6	5
	multe	2		5		1
Trasferimento di condannati all'estero	su richiesta del condannato	47	48	48	65	57
	conformemente al Protocollo addizionale	2	3	4	2	2
Trasferimento di condannati alla Svizzera	su richiesta del condannato	14	13	18	14	15
Ricerca per tribunali internazionali			1			
Domande di assistenza giudiziaria alla Svizzera	assunzione penale delle prove	1 173	1 180	1 268	1 085	1 163
	assunzione penale delle prove: vigilanza	1 033	1 113	1 171	1 333	1 146
	assunzione penale delle prove: caso proprio	33	43	46	44	80
	consegna di valori patrimoniali	13	16	13	14	23
	consegna di valori patrimoniali: caso proprio	4	2	4	4	3
	richiesta Eurojust	89	179	144	131	132
	assunzione civile delle prove	44	43	57	34	66

Assistenza giudiziaria per i tribunali internazionali	Corte penale internazionale	2		3	4	10
Domande di assistenza giudiziaria all'estero	assunzione penale delle prove	1 052	900	982	946	850
	consegna di valori patrimoniali	5	5	6	5	4
	richiesta Eurojust	15	50	90	70	91
	assunzione civile delle prove	23	13	34	28	13
Assistenza giudiziaria secondaria	da utilizzare in procedimenti penali	11	10	9	13	15
	trasmissione a uno Stato terzo	3	10	7	2	7
Assistenza giudiziaria spontanea	all'estero (art. 67a AIMP)	88	105	114	121	164
	alla Svizzera	2	3	2	2	1
Domande di notifica alla Svizzera	in materia penale	368	306	264	238	265
	in materia civile	579	586	777	584	534
	in materia amministrativa	50	59	55	102	249
Domande di notifica all'estero	in materia penale	629	549	552	562	548
	in materia civile	990	924	855	917	798
	in materia amministrativa	587	588	602	529	552
Sharing	sharing internazionale (sentenza svizzera di confisca)	6	1	9	5	14
	sharing internazionale (sentenza estera di confisca)	8	5	7	3	6
	sharing nazionale		120*	33	36	41
Istruzione per il DFGP	limitazione della cooperazione (art. 1a AIMP)	1				
	autorizzazioni secondo l'art. 271 CP	6			1	1

* Questa competenza spetta all'UFG IRH soltanto dal 2015 (assunta dall'Ambito direzionale Diritto penale dell'UFG).

Decisioni di tribunali

Autorità	2014	2015	2016	2017	2018
Tribunale penale federale TPF	265	242	195	241	235
Tribunale federale TF	50	67	56	79	82
Totale	315	309	251	320	317

